

LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 1974, N. 17.

Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali.

ART. 1

La Giunta regionale è competente a provvedere agli interventi di pronto soccorso dipendenti da necessità di pubblico interesse per eventi calamitosi quali scosse telluriche, alluvioni, piene, frane, nubifragi, mareggiate, valanghe ed altre calamità naturali, ferma restando la competenza statale ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, per gli interventi a seguito di calamità dichiarate di estensione ed entità particolarmente gravi.

ART. 2

Gli interventi di pronto soccorso possono riguardare le seguenti categorie di opere:

- a) puntellamenti, demolizioni, sgombri ed altre opere di edilizia, a tutela della pubblica incolumità;
- b) ripristino dei beni degli enti locali del transito interrotto, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche, limitatamente alle opere danneggiate;
- c) costruzione di ricoveri per le persone non abbienti rimaste senza tetto.

Le richieste di intervento, a pena di decadenza, debbono essere inoltrate all'Ufficio del Genio civile competente entro dieci giorni dall'evento calamitoso.

I lavori sono finanziati a totale carico della Regione.

ART. 3

In circostanze particolari nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi necessaria l'immediata esecuzione dei lavori, la relativa autorizzazione sarà richiesta per fonogramma, dall'ingegnere capo del Genio civile competente che ha curato gli accertamenti, direttamente al componente della Giunta regionale preposto al settore lavori pubblici, che la concede con lo stesso mezzo.

Entro una settimana l'organo tecnico predetto invierà la perizia giustificativa della spesa col relativo verbale.

ART. 4

I lavori che si eseguono in base alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

ART. 5

Il limite di dieci milioni di lire previsto dall'articolo unico della legge regionale n. 4 del 25 febbraio 1972 è elevato a cento milioni limitatamente agli interventi di pronto soccorso.

All'onere per il finanziamento degli interventi di pronto soccorso si provvede per l'anno 1974, per una spesa prevista di 500 milioni con i fondi iscritti al Cap. 1964 del bilancio e, per gli anni successivi, con gli stanziamenti che verranno iscritti annualmente nei corrispondenti capitoli dei relativi stati di previsione della spesa.

ART. 6

Con l'entrata in vigore della presente legge si intendono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa incompatibili.

ART. 7

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 30 Maggio 1974

CRESCENZI